

Vademecum per le RSU: elezioni 2006

di Antonio Fiore *

1. LA SCUOLA AL VOTO IL 4, 5, 6 DICEMBRE 2006 PER IL RINNOVO DELLE RSU

Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, le organizzazioni sindacali del comparto Scuola e le confederazioni cui esse aderiscono, con Protocollo sottoscritto il 5 luglio 2006 ¹, hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle **Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)** che, già elette nel 2003, scadranno nel dicembre 2006 (art. 7 Accordo quadro).

Le elezioni delle RSU sono indette in tutte le istituzioni scolastiche del comparto Scuola nei giorni **4 - 7 dicembre 2006**.

1.1 Costituzione delle RSU

Le RSU sono elette a suffragio universale con voto segreto e con il metodo proporzionale tra liste concorrenti ² e rinnovate con cadenza triennale.

Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a tre componenti nelle scuole che occupano fino a 200 dipendenti tra docenti ed ATA, maggiorato di tre componenti (per un totale di sei) ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle scuole che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e di altri tre ogni 500 dipendenti o frazione di 500 nelle Scuole che occupano da 3001 dipendenti in poi ³.

*Membro del Consiglio Generale CISL Scuola Prato.

¹ Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale del comparto scuola - tempistica delle procedure elettorali" sottoscritto in data 5 luglio 2006 e pubblicato nella G.U. n. 162 del 14 luglio 2006, contenente l'annuncio delle elezioni.

² Art. 3 c. 1 dell'Accordo Collettivo Quadro del 7.8.1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

³ Art. 4 dell'Accordo Collettivo Quadro del 7.8.1998.

1.2 Funzioni e Diritti delle RSU

Le RSU sono costituite in ogni istituzione scolastica. I componenti delle RSU hanno il compito di rappresentare i lavoratori dell'istituzione scolastica. Infatti, hanno la titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del D.Lgs. 29/1993, modificato dal D.Lgs 165/2001, il CCNL del comparto scuola disciplina le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art.10 del D.Lgs.29/1993 o da altre disposizioni di legge o dal contratto collettivo ⁴.

Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto ⁵.

Infatti, l'art. 3 del CCNL 2002-2005 individua un livello di contrattazione collettiva integrativa nella singola scuola e **l'art. 6 prevede le principali materie di contrattazione dove sono coinvolte le RSU.**

Sono materie di informazione preventiva le seguenti ⁶ :

- a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- c) utilizzazione dei servizi sociali;

Per quanto concerne la contrattazione integrativa stipulata attraverso le relazioni sindacali, sono materie di contrattazione integrativa le seguenti ⁷:

- d) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;
- e) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
- f) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
- g) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- h) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 , al personale docente, educativo ed ATA;

⁴ Art. 5 c. 2 dell'Accordo Collettivo Quadro del 7.8.1998.

⁵ Art. 5 c. 3 dell'Accordo Collettivo Quadro del 7.8.1998.

⁶ Art. 6 c. 2 lett. a), b), c) del CCNL Comparto Scuola 2002-2005.

⁷ Art. 6 c. 2 lett. d), e), f), g), h), i) del CCNL Comparto Scuola 2002-2005.

- i) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

A ciò si aggiungono altre materie al cui processo decisionale partecipano le RSU:

- ✓ **l'art. 8:** quota e nominativi del personale ATA eventualmente necessario ad assicurare i servizi minimi durante lo svolgimento delle assemblee sindacali, nel caso in cui vi sia la partecipazione totale del personale ATA;
- ✓ **l'art. 9:** compensi per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
- ✓ **l'art. 30:** compensi relativi alle Funzioni strumentali;
- ✓ **gli artt. 31 e 127:** compensi per i due docenti o educatori di cui il dirigente può avvalersi per svolgere funzioni organizzative e amministrative;
- ✓ **l'art. 47:** modalità, criteri e compensi relativi agli Incarichi specifici da attribuire al personale ATA;
- ✓ **l'art. 50:** modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell'orario di lavoro; disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi del personale ATA; modalità e misura dei compensi con cui retribuire le Attività aggiuntive;
- ✓ **l'art. 52:** definizione del Piano delle attività e dell'orario di lavoro del personale ATA;
- ✓ **l'art. 86:** compenso per la Flessibilità docente e altri compensi a carico del fondo d'istituto;
- ✓ **l'art. 87:** straordinario e attività aggiuntive del Dsga. Sono oggetto di contrattazione anche le condizioni e modalità della prestazione lavorativa in Part-time (art. 1 D.lgs. n° 61/2000).

Sono materia di informazione successiva le seguenti ⁸:

- j) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- k) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- l) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Gli eletti RSU hanno diritto a ⁹:

⁸ Art. 6 c. 2 lett. j), k), l) del CCNL Comparto Scuola 2002-2005.

⁹ Art. 5 c. 4 dell'Accordo Collettivo Quadro del 7.8.1998 e artt. 2, 3, 4, Parte I, Titolo II del CCNQ del 7.8.1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.

- usufruire dei permessi sindacali retribuiti giornalieri ed orari previsti dai contratti e dagli accordi e non retribuiti di cui all'art. 12 del CCNL quadro del 7.8.1998;
- indire l'assemblea dei lavoratori in orario di servizio;
- utilizzare i locali idonei per le riunioni posto a disposizione dell'amministrazione;
- all'affissione in appositi spazi all'interno del luogo di lavoro - che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale - di pubblicazioni, testi, circolari e comunicati a carattere sindacale e relativi all'ambito del lavoro secondo le vigenti disposizioni utilizzando, ove disponibili, anche sistemi informatici.

1.3 Durata in carica e incompatibilità

I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono riguardare un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione al Dirigente Scolastico, al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante e sia ai lavoratori, mediante affissione all'albo ¹⁰.

I componenti della RSU sono incompatibili con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali (ma è compatibile con la carica di membro del consiglio d'Istituto) o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU ¹¹.

La rappresentanza sindacale unitaria è un organismo unitario che decide a maggioranza dei componenti. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto ¹².

Il singolo componente, dunque, non può indire assemblee, né esercitare singolarmente i poteri che spettano alla RSU nel suo complesso ¹³.

Le associazioni sindacali che si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA nelle scuole ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970. Le associazioni sindacali possono comunque

¹⁰ Art. 7 dell'Accordo Collettivo Quadro del 7.8.1998.

¹¹ Art. 9 dell'Accordo Collettivo Quadro del 7.8.1998.

¹² Art. 8 dell'Accordo Collettivo Quadro del 7.8.1998.

¹³ Art. 8 c. 3 lett. b) del CCNL Comparto Scuola 2002-2005.

conservare o costituire **terminali di tipo associativo** che usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali ¹⁴.

2. L'elezione della RSU nella scuola: indicazioni generali e adempimenti

2.1 Presentazione delle liste

La raccolta delle firme per la presentazione delle liste dura 19 giorni: inizia ufficialmente il 16/10/2006 e cessa il 4/11/2006, termine ultimo per presentare le liste all'ora indicata dalla Commissione Elettorale. Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Collettivo Quadro del 7.8.1998, per presentare la lista è necessario raccogliere un numero di firme almeno pari al 2% del totale del personale della scuola (docenti ed ATA). Il numero di candidati in ogni lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere:

- a) non più di 4 candidati nelle scuole fino a 200 dipendenti;
- b) non più di 8 candidati nelle scuole con più di 200 dipendenti.

L'autenticità delle firme è garantita dal presentatore della lista. Ovviamente non possono essere candidati i dirigenti. Le liste dei candidati devono essere rese note ai lavoratori almeno 8 giorni prima delle elezioni, quindi non oltre il 25 novembre 2006.

Possono presentare liste solo le associazioni sindacali con proprio statuto ed atto costitutivo: non sono ammesse liste "spontanee" di gruppi di lavoratori.

Le liste vanno presentate all'amministrazione scolastica fino al momento dell'insediamento della Commissione Elettorale; da quel momento in poi, le ulteriori liste vanno presentate alla Commissione. La data e l'ora di ricezione delle liste - per individuarne l'ordine di arrivo, da cui si stabilisce la posizione sulla scheda elettorale - deve risultare o dal protocollo dell'amministrazione o della commissione. L'ammissione della lista è compito della Commissione elettorale e non dell'amministrazione.

Anche con un solo candidato si può presentare la lista. Deve essere un dipendente (docente o ATA) di ruolo. Ogni dipendente può candidarsi in una sola lista. Non è richiesta l'accettazione scritta della candidatura. Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

Il candidato, secondo l'art. 4 c. 4 dell' Accordo Collettivo Quadro del 7.8.1998 del regolamento:

- a) non può essere il presentatore della lista;

¹⁴ Art. 10 c. 1 e c.2 dell'Accordo Collettivo Quadro del 7.8.1998.

- b) non può essere membro della commissione elettorale;
- c) non può essere designato come scrutatore.

Possono firmare la lista (**sottoscrittori**) i dipendenti di ruolo e i precari con incarico annuale. Le firme apposte sulla lista sono garantite nell'autenticità dal presentatore della stessa. Ogni dipendente può firmare una sola lista, pena la nullità delle firme apposte.

Non vi è incompatibilità tra la figura del sottoscrittore e le figure di candidato, membro della commissione elettorale e presentatore della lista: tutti possono sottoscrivere la lista!

Ogni lista ha un unico presentatore, la cui firma deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge (anche dal capo d'istituto o da un suo delegato). Il presentatore può essere un dirigente sindacale aziendale, territoriale o nazionale dell'organizzazione presentatrice oppure un dipendente delegato dall'Organizzazione Sindacale stessa: in questo ultimo caso, la delega va allegata alla lista (Nota ARAN 23/10/98 p. 3). L'eventuale inadempienza dell'autenticazione della firma del presentatore è un caso in cui è prevista la regolarizzazione formale e non determina l'inammissibilità della lista.

Il presentatore di lista può anche essere tra i firmatari della stessa nel solo caso in cui sia un dipendente della Scuola sede di elezione della RSU (Nota ARAN Prot. 8050 dell'11/09/06, p. 6); ma:

- a) non può essere membro della Commissione elettorale
- b) non può essere candidato
- c) non può essere designato come scrutatore.

2.2 La Commissione Elettorale

Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento delle elezioni, nelle singole scuole sede delle consultazioni viene costituita una commissione elettorale¹⁵. La Commissione è composta unicamente dai lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali presentatrici di lista (Nota ARAN 25/9/98 punto 2) compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo, in servizio presso la Scuola in cui si vota.

La commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti. Possono essere dipendenti di ruolo o precari con incarico annuale. Ciascuno di essi viene designato dal presentatore della lista e deve dichiarare di non volersi candidare.

¹⁵ Art. 5 dell'Accordo Collettivo Quadro del 7.8.1998 - Parte Seconda - Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU.

Ogni lista, tramite il proprio presentatore, può designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale scelto fra i lavoratori elettori non candidati, non oltre le 48 ore antecedenti le votazioni. I presidenti di seggio e gli scrutatori sono considerati in servizio a tutti gli effetti dal giorno prima delle votazioni fino al giorno successivo alla chiusura dei seggi.

La Commissione deve essere insediata non oltre il 26 ottobre; essa si costituisce formalmente entro il 30 ottobre con i componenti designati dalle liste presentate fino a quella data ed è integrata dai lavoratori designati dalle liste presentate successivamente, entro il 4 novembre 2006. Qualora venga presentata una sola lista ovvero solo una delle organizzazioni sindacali (OO.SS.) presentatrici di lista designi il componente della commissione, per l'insediamento della commissione è sufficiente tale unica designazione. Scaduto il termine per la presentazione delle liste (4 novembre), se i componenti sono meno di 3, le OO.SS. presentatrici di lista designano componenti aggiuntivi. Nella prima seduta plenaria la Commissione elegge il presidente, e fissa l'inizio delle votazioni, l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed in particolare l'orario di chiusura dei seggi nell'ultimo giorno.

Inoltre la Commissione deve procedere ai seguenti adempimenti ¹⁶:

- acquisizione dalla direzione scolastica l'elenco generale degli elettori;
- ricevimento delle liste elettorali;
- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
- esame dei ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature
- definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
- redazione dei verbali delle operazioni elettorali, comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'amministrazione ed alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti ;
- trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la conservazione e trasmissione all'ARAN,

Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad un apposito Comitato dei Garanti costituito a livello provinciale presso L'Ufficio del Lavoro e previsto dall'art. 19 del regolamento elettorale.

¹⁶ Art. 6 c.1 dell'Accordo Collettivo Quadro del 7.8.1998 - Parte Seconda - Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU.

2.3 L'elettorato attivo e passivo

L'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU ed il relativo regolamento elettorale (art. 3), nonché le note di chiarimento ARAN definiscono la titolarità dell'elettorato attivo e passivo.

Hanno diritto **all'elettorato attivo (diritto a votare)** tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (con la sola esclusione dei dirigenti scolastici) in servizio alla data delle elezioni presso la Scuola, indipendentemente dai compiti svolti, anche se non titolari di posto nella Scuola stessa (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato o temporaneamente assegnato presso la Scuola sede di elezione) e i dipendenti a tempo determinato con contratto di incarico o supplenza annuale ovvero con incarico almeno fino al termine delle attività didattiche (vedi nota di chiarimenti del 3 ottobre 2000 prot. n. 10581). Ha diritto altresì di voto il personale in comando o fuori ruolo da altre amministrazioni di diverso comparto, in servizio presso la Scuola, purché a tempo indeterminato nell'amministrazione di provenienza.

Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (16 ottobre 2006) e la data di votazione ha diritto di voto, se in possesso dei relativi requisiti, senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.

Gli elettori dovranno esibire un documento di riconoscimento personale, in mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

Nell'elenco a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

L'elettorato passivo (candidatura) spetta a tutto il personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale), qualità che deve permanere anche dopo la elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU.

Il personale della Scuola in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni di diverso comparto mantiene l'elettorato passivo presso l'Istituto scolastico da cui proviene a condizione che il suo rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientri in servizio qualora eletto, con revoca del comando o del fuori ruolo.

Non sono titolari di elettorato passivo:

- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
- i dipendenti a tempo determinato;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale

sia stato conferito l'incarico di dirigente scolastico a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;

- i dipendenti in servizio in comando o fuori ruolo provenienti da altre pubbliche amministrazioni di comparti diversi da quello della Scuola, in quanto conservano l'elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza.

Possono essere candidati, altresì, i sottoscrittori della lista.

E' possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine prefissato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.

Al candidato non è richiesta l'accettazione della candidatura. La mancanza di essa non costituisce, pertanto, motivo di esclusione.

Il candidato non ha l'obbligo di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste si presenta.

2.4 Quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi

Le elezioni sono valide se partecipa almeno la metà più uno dei votanti dell'istituzione scolastica, in caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni e se non si raggiunge il quoziente richiesto, tutta la procedura si ripete nei successivi 90 giorni ¹⁷.

Se il numero dei seggi (numero dei componenti la RSU) è stabilito dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 in base al numero dei dipendenti, il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide più schede bianche più schede nulle). I seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili). A tale fine si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai candidati della stessa.

Per esempio ¹⁸:

Caso di una Scuola che abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 3 e gli aventi diritto al voto siano n. 124 (nell'ipotesi: tutti escluso il dirigente scolastico e un supplente temporaneo) e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):

CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè $119 : 3 = 39,666 = \text{QUORUM}$

¹⁷ Art. 2 c.2 dell'Accordo Collettivo Quadro del 7.8.1998 - Parte Seconda - Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU.

¹⁸ Esempio estrapolato dal § 12 Nota ARAN Prot. 8050 dell'11 settembre 2006, p.14.

LA NORMA NON PREVEDE ALCUN ARROTONDAMENTO PER DIFETTO O PER ECCESSO E QUINDI IL NUMERO DEL QUORUM VA UTILIZZATO CON I SUOI DECIMALI.

Come ricordato, la ripartizione dei seggi ad opera della Commissione elettorale avviene secondo il metodo proporzionale in base ai voti conseguiti dalle liste ¹⁹.

Esempio n. 1: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente: lista n. 1 voti validi 48 lista n. 2 voti validi 46 lista n. 3 voti validi 12 lista n. 4 voti validi 11 totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE: lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,333 lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333 lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000 lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000 totale voti validi 117

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine della ripartizione del seggio, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.

Esempio n. 2: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente: lista n. 1 voti validi 55 lista n. 2 voti validi 40 lista n. 3 voti validi 12 lista n. 4 voti validi 10 totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE: lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti .15,333 lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti .0,333 lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000 lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 10,000 totale voti validi 117

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

¹⁹ Esempi estrapolati dal § 12 Nota ARAN Prot. 8050 dell'11 settembre 2006, p.15.

Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, l'attribuzione dei seggi sarà effettuata in base al numero di preferenze ottenuto dai vari candidati e a parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista. In conclusione, come illustrato negli esempi, i seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum conseguito dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti ²⁰.

Si può esprimere la **preferenza** ²¹ per un solo candidato della lista nelle scuole fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sull'unica scheda vistata dagli scrutatori. Per le scuole fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le scuole con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze.

Invece, nel caso eccezionale in cui si verificano contestualmente uno stesso numero di voti alla lista e di preferenze ai candidati, il regolamento elettorale non specifica questo aspetto. Per evitare che i seggi non si attribuiscano, la Commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

In ogni caso ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi (n. 3) previsti per la sua costituzione, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura, con l'avvertenza che non sono previste elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.

²⁰ Art. 17 dell'Accordo Collettivo Quadro del 7.8.1998 - Parte Seconda - Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU.

²¹ Art. 10 dell'Accordo Collettivo Quadro del 7.8.1998 - Parte Seconda - Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU.

2.5 Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni ²²

16 ottobre 2006	annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale
17 ottobre 2006	le istituzioni scolastiche rendono disponibile l'elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste
26 ottobre 2006	termine per l'insediamento della Commissione elettorale
30 ottobre 2006	termine per la costituzione formale della Commissione elettorale
4 novembre 2006	termine per la presentazione delle liste elettorali
25 novembre 2006	affissione delle liste elettorali all'albo della Scuola
4-6 dicembre 2006	votazioni
7 dicembre 2006	Scrutinio
7-12 dicembre 2006	affissione risultati elettorali all'albo della Scuola
13 dicembre 2006	le istituzioni scolastiche inviano il verbale elettorale finale all'ARAN



²² Art. 2 del protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale del comparto scuola tempistica delle procedure elettorali sottoscritto il 5 luglio 2006.